

Prot. DAC/CTL / 9034 / 2013

Oggetto: Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati -

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette -, alla tabella B) - sigari -, alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella E) - altri tabacchi da fumo - e alla tabella F) - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013 e alla tabella C) - sigaretti -, allegata alla stessa determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, come modificata con determinazione direttoriale dell'8 ottobre 2013 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 10 ottobre 2013;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette "Lucky Strike Silver"; la Moderno Opificio del Sigaro Italiano

Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Ambasciator Italico"; la Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Bolivar", "Ramon Allones", "San Cristobal" e "Partagas"; la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigaretti "Cafè Creme" e "Salsa"; la International Tobacco Agency Srl, in nome e per conto della Mac Baren Tobacco Company, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di trinciati per sigarette "Roll Your Own" e, in nome e per conto della Pöschl Tabak GmbH, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per pipa "Allegro";

Viste l'istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa e la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl hanno chiesto la modifica della denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'articolo 39 – *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) – sigarette -, alla tabella B) – sigari -, alla tabella C) – sigaretti -, alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – e alla tabella E) – altri tabacchi da fumo - allegata alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013 e successive modificazioni;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

La marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla relativa tabella di ripartizione, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

TABELLA A) – SIGARETTE						
MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
LUCKY STRIKE SILVER 20S	astuccio da 20 pezzi	0,40	4,00	5,00	230,00	4,60
LUCKY STRIKE SILVER 10S	astuccio da 10 pezzi	0,40	4,00	5,00	230,00	2,30

TABELLA B) - SIGARI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO AMMAZZA CAFFE' 2	da 2 pezzi	200,00	2,00
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO AMMAZZA CAFFE' 5	da 5 pezzi	160,00	4,00
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO BACCO 2	da 2 pezzi	200,00	2,00
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO BACCO 5	da 5 pezzi	160,00	4,00
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO CAFFE' 2	da 2 pezzi	200,00	2,00
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO CAFFE' 5	da 5 pezzi	160,00	4,00
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO CLASSICO 2	da 2 pezzi	150,00	1,50
AMBASCIATOR ITALICO AMMEZZATO CLASSICO 5	da 5 pezzi	140,00	3,50

